

BREVI NOTE SU BREXIT E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE, RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

BERNARDO CORTESE^{o*}

SOMMARIO: 1. Il recesso. – 1.1. Premessa. – 1.2. L’Accordo di recesso dall’Unione e la perdurante applicazione del diritto dell’Unione nel periodo transitorio. – 2. Il diritto internazionale privato dell’Unione e la sua applicazione al Regno Unito durante il periodo transitorio. – 2.1. I regolamenti Roma I e Roma II. – 2.2. Il regime di Bruxelles: Regolamento Bruxelles I(*bis*) e Convenzione del 1968. – 2.3. ... la Convenzione di Lugano del 2007. – 2.4. Le convenzioni dell’Aja del 2005 e del 2019. – 3. *Cliff-edge scenario*. – 3.1. Il diritto applicabile: verso una continuità delle regole. – 3.2. Giurisdizione e riconoscimento delle sentenze: *worst case scenario*. – 3.3. Il rischio di conflitti di giurisdizione. – 3.4. Gli ostacoli al riconoscimento delle sentenze. – 3.5. La necessità di una *convention double*.

*Università degli Studi di Padova. Questo contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento presentato il 6 dicembre 2019 al Convegno “Le prospettive dell’export italiano in tempi di sfide e crisi globali”, dal titolo “L’impatto della Brexit sulle relazioni commerciali Italia (EU) / UK – Il diritto internazionale privato”. Il contributo scritto ed è stato consegnato ai curatori del volume alla fine del mese di agosto 2020 ed è aggiornato a quel mese. Esso non tiene conto pertanto delle evoluzioni successive ed in particolare dello EU-UK Trade and Cooperation Agreement concluso nelle frenetiche negoziazioni natalizie e pubblicato in GUUE n. L 444 del 31 dicembre 2020. L’autore non ritiene, peraltro, che siano intervenuti, con la conclusione di quell’accordo, elementi significativi capaci di mutare nella sostanza (o anche nel dettaglio) l’analisi svolta qui di seguito. Le riflessioni svolte in questo contributo sono state ulteriormente poste alla base di un più ampio ed approfondito studio intitolato «Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: “How can i just let you walk away?”», apparso in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, n. 1, 2021, pp. 153-179.

1. *Il recesso*

1.1. *Premessa*

In questo veloce intervento, l'intenzione è di occuparsi, tenendo conto del centro di gravità del più ampio lavoro in cui esso si inserisce, dell'influsso che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea produrrà sul diritto internazionale privato dell'Unione in materia civile e commerciale. Per poter abbozzare un'analisi in materia, in questa prima parte sarà anzitutto necessario fare i conti con il recesso nel suo insieme e, per l'essenziale, con l'Accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito che ancora ci dà solo una serie di prospettive, ma nessuna certezza, se non di brevissimo termine. Alla luce di quell'Accordo e di altre considerazioni di ordine più generale, nella seconda parte si cercherà di dar conto delle regole giuridiche applicabili nel periodo transitorio, per passare poi, nella terza parte, a delineare lo scenario che si delinea dopo il termine del periodo transitorio, in mancanza di un accordo. In questa sede sarà essenziale la distinzione tra regole e principi relativi al diritto applicabile, da un lato, e quelli relativi all'esercizio della giurisdizione e alla circolazione delle decisioni, dall'altro lato. Infine, si concluderà con una valutazione prospettica sullo strumento più adeguato per superare, almeno in parte, le criticità che si saranno messe in luce in relazione al secondo ambito.

1.2. *L'Accordo di recesso dall'Unione – la perdurante applicazione del diritto dell'Unione nel periodo transitorio*

L'accordo sui termini del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, tanto faticosamente entrato in vigore alla mezzanotte del 31 gennaio 2020¹, risolve solo temporaneamente le questioni legate all'uscita del Regno Unito dall'Unione.

Esso prevede un periodo transitorio durante il quale il Regno Unito, pur essendo uno Stato terzo ai sensi del diritto UE, continuerà ad applicare il diritto UE e

¹ Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, *G.U.U.E.*, C 384I, del 12 novembre 2019. Il titolo italiano dell'accordo è "Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica". L'Accordo sarà indicato in questo lavoro come l'«Accordo di recesso». L'Accordo, finalmente approvato dalla *House of Commons* il 9 gennaio 2020 nel testo chiuso a livello di negoziatori il 17 ottobre 2019, dopo gli insuccessi della precedente versione davanti al Parlamento britannico, è stato firmato il 24 gennaio dall'Unione e dal governo britannico, per esser poi formalmente ratificato dal Regno Unito il 29 gennaio, approvato dal Parlamento europeo in quello stesso giorno, ed infine concluso per l'Unione dal Consiglio il 30 gennaio 2020. L'Accordo è entrato in vigore alla mezzanotte del 31 gennaio 2020.

ad essere equiparato ad uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del vigente diritto UE² – fatto salvo l'intervenuto esaurimento di tutti i diritti e poteri di cui il Regno Unito godeva nell'ambito del sistema istituzionale dell'Unione in quanto Stato membro³.

Il periodo transitorio è destinato a scadere il 31 dicembre 2020⁴, salva un'eventuale proroga, frutto di accordo tra le due parti sancito da una decisione del “comitato misto” responsabile dell'attuazione dell'Accordo nei rapporti tra le parti contraenti⁵, da adottarsi entro il 1. luglio 2020⁶. Poiché quella proroga non è stata convenuta nei termini previsti dall'Accordo, in linea di principio si deve assumere che il periodo transitorio terminerà il 31 dicembre 2020. Quella data costituisce ormai il termine ultimo per il raggiungimento di un accordo contenente la definitiva sistemazione dei rapporti tra la UE e il Regno Unito, evitando, anche nel nostro settore, una *hard Brexit*. Tutto ciò vale, s'intende, al netto di un eventuale *coup de theatre*.

Ciò posto, è opportuno precisare che l'estensione dell'ambito temporale di applicazione del diritto dell'Unione disposta dall'Accordo di recesso non riguarda solo la dimensione interna di quel diritto, ma si estende anche a quella esterna, che tanto rilievo ha in relazione al diritto internazionale privato.

A tal riguardo, l'Accordo di recesso prevede anzitutto, al suo art. 2, lett. a), che costituiscono “diritto dell'Unione”, ai fini di quell'Accordo, anche “gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri a nome dell'Unione” (punto iv), nonché “gli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell'Unione” (punto v). A valle di questa precisazione, l'Accordo stabilisce, all'art. 129, par. 1, che “durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente”.

Ora, se non pone in sé problemi l'assunzione, in forza di un trattato internazionale qual è l'Accordo di recesso, di un obbligo a favore di terzi (da cui sorga, eventualmente, un diritto per questi)⁷, più dubbia è l'efficacia della precisazione, contenuta alla nota a piè di pagina 137 del testo ufficiale dell'Accordo, secondo cui

² Accordo di recesso, art. 127, parr. 3 e 6, salve le (relativamente numerose) deroghe specificamente previste nello stesso accordo.

³ Accordo di recesso, secondo considerando ed art. 7 (oltre a varie altre disposizioni, che ne riprendono il senso in ambiti specifici e che non si ritiene opportuno qui richiamare).

⁴ Accordo di recesso, art. 126.

⁵ Accordo di recesso, art. 164.

⁶ Accordo di recesso, art. 132, par. 1.

⁷ Cfr. a tale proposito, l'art. 36 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ove si afferma che il consenso dello Stato terzo – considerato in quella sede necessario al sorgere di un diritto previsto a suo favore da un trattato concluso da altri – si presume.

l'Unione comunica "alle altre parti dei suddetti accordi che durante il periodo di transizione, ai fini degli stessi, il Regno Unito va considerato Stato membro".

In fondo, rispetto agli obblighi che Stati terzi hanno assunto nei confronti dell'Unione e del Regno Unito *in quanto Stato membro*, si pretende con tale dichiarazione unilaterale – ch  tale essa   nei confronti delle altre parti – di indurre un temporaneo effetto di successione a favore del Regno Unito, che di quegli accordi *non*   parte contraente a titolo individuale. Ora, ci si trova in una situazione che presenta manifeste analogie, dal punto di vista del diritto internazionale generale, con quella del distacco di uno Stato dal soggetto (normalmente uno Stato, qui l'Unione) che abbia originariamente concluso un trattato con un terzo Stato. Sul punto sembra allora prudente muovere dall'assunto che tale successione, anche se temporanea, potr  aversi unicamente sul presupposto di una non opposizione delle altre parti contraenti. Ci , oltre a desumersi per analogia dallo stato della (pur molto variegata) prassi internazionale generale relativa alla secessione/dissoluzione⁸, trova conferma nella specifica prassi che si sta concretamente producendo in relazione agli effetti della Brexit sugli accordi bilaterali con la Svizzera⁹ e in quella relativa all'Accordo AELS/EFTA, di cui si dir  poco oltre¹⁰.

2. Il diritto internazionale privato dell'Unione e la sua applicazione al Regno Unito durante il periodo transitorio

2.1. I regolamenti Roma I e Roma II

All'interno del quadro generale di prorogata applicazione del diritto UE che si   illustrato, si pu  muovere dall'assunto che anche gli strumenti del diritto internazionale privato e processuale dell'Unione continueranno ad applicarsi tanto davanti ai giudici del Regno Unito, quanto davanti ai giudici degli Stati membri dell'Unione durante il periodo transitorio. In tal senso dispongono infatti non soltanto le

⁸ Su cui in passato la stessa Corte di giustizia si   espressa (ed alla quale ha in effetti contribuito) con la sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, *Budjovickj Budvar*, Racc. 2003, p. I-13617. Su quella sentenza e sui suoi rapporti con la prassi degli Stati F. CASOLARI, *La successione degli Stati nei trattati bilaterali al vaglio della Corte di giustizia: il caso Budvar*, *Rivista di diritto internazionale*, 2005, pp. 121-148: *ivi* anche riferimenti al dibattito dottrinale.

⁹ La perdurante applicazione degli accordi bilaterali UE/Svizzera anche al Regno Unito   stata l'oggetto di uno specifico scambio di note tra Svizzera e UE: cfr. la nota informativa del governo federale elvetico accessibile su <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2020/2020-01-310.html> (visto in luglio 2020).

¹⁰ *Infra*, par. 4.

previsioni generali dell'Accordo di recesso che si sono più sopra menzionate, ma anche alcune disposizioni specifiche in esso contenute.

In particolare, secondo quanto disposto all'art. 66 dell'Accordo di recesso, il Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali¹¹ continuerà ad applicarsi ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009¹², ma “prima della fine del periodo di transizione”, mentre il Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali¹³ continuerà ad applicarsi “ai fatti che danno origine a un danno, se verificatisi a partire dall'11 gennaio 2009¹⁴, ma prima della fine del periodo di transizione”.

Nella specie, va chiarita la specifica portata, nel presente ambito, della previsione secondo cui durante il regime transitorio disposto dall'Accordo di recesso il Regno Unito dovrà intendersi come “Stato membro” ai fini dell'applicazione di quei due regolamenti, secondo quanto previsto in linea generale dall'art. 7 dell'Accordo.

L'equiparazione del Regno Unito ad uno Stato membro vale anzitutto, per l'essenziale, in relazione alle previsioni dell'art. 7 del Regolamento Roma I, in materia di legge applicabile ai contratti di assicurazione, nella parte in cui quelle previsioni si riferiscono a “rischi situati in uno Stato membro”. Ancora, quell'equiparazione rileva altresì nel contesto dell'art. 6, n. 3, lett. b) del Regolamento Roma II, in relazione agli atti limitativi della libera concorrenza, laddove si prevede che all'azione di risarcimento danni possa applicarsi il diritto del giudice adito, corrispondente al domicilio del convenuto o di uno dei convenuti, ove la lesione della concorrenza “interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro” di quel giudice, in relazione al singolo convenuto o a ciascuno dei convenuti.

Altrettanto deve dirsi con riferimento alle ipotesi più generali di limitazione della portata della scelta di legge nei due regolamenti, per le fattispecie in cui “tutti gli (altri) elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri”¹⁵.

Per il resto, evidentemente, i due Regolamenti non pongono problemi di questo tipo, avendo in linea di principio portata universale¹⁶.

¹¹ Reg. CE 2008/593 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *G.U.U.E.* L 177 del 4 luglio 2008, p. 6.

¹² Secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento Roma I.

¹³ Reg. CE 2007/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), *G.U.U.E.* L 199, 31 luglio 2007, p. 40.

¹⁴ Secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Roma II.

¹⁵ Art. 3, n. 4 del Regolamento Roma I; art. 14, n. 3, del Regolamento Roma II.

¹⁶ Art. 2 del Regolamento Roma I; art. 3 del Regolamento Roma II.

2.2. *Il regime di Bruxelles: Regolamento Bruxelles I(bis) e Convenzione del 1968*

Ai sensi dell'art. 67 dell'Accordo di recesso, durante il periodo transitorio la giurisdizione in materia civile e commerciale è definita, sia nel Regno Unito, sia negli Stati membri dell'Unione "in situazioni che coinvolgono il Regno Unito", dalle previsioni del Regolamento 1215/2012¹⁷, c.d. Bruxelles I(*bis*).

Ciò comporta, anzitutto, la perdurante applicazione, tanto davanti ai giudici del Regno Unito quanto davanti a quelli degli Stati membri dell'Unione, dei titoli di giurisdizione previsti dal Regolamento. Ancora, continueranno ad applicarsi anche ai giudici inglesi le limitazioni all'esercizio dei poteri di pronunciare ingiunzioni conseguenti alle pronunce della Corte in *Van Uden*¹⁸ e in *Allianz/Generali*¹⁹, che tanto disturbano il giurista di *common law*²⁰. Inoltre, manterrà rilievo anche davanti a quelle giurisdizioni la disciplina della *lis alibi pendens*, essa pure altrimenti estranea ai principi di *common law*²¹.

Quanto alla dimensione di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, l'Accordo di recesso prevede che le relative disposizioni del Regolamento Bruxelles I(*bis*) si applicheranno, nel Regno Unito o, negli Stati membri, "in situazioni che coinvolgono" quello Stato, al riconoscimento ed esecuzione di decisioni (giudiziarie) "emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione", nonché ad atti pubblici e transazioni giudiziarie rispettivamente redatti o registrati, ed approvate, prima di quel termine.

L'Accordo di recesso rimane silente sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 in materia di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Non è, nondimeno, difficile intenderne il destino: inesistente per quanto attiene ai profili di applicazione territoriale²² e comunque marginale per quanto attiene alla perdurante dimensione di applicazione intertemporale.

¹⁷ Reg. UE 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *G.U.U.E. L 351*, 20 dicembre 2012, p. 1.

¹⁸ Sentenza della Corte di giustizia 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden Maritime c. Deco Line*, Racc. p. I-7091.

¹⁹ Sentenza della Corte (grande sezione) del 10 febbraio 2009, causa C-185/07, *Allianz SpA e Generali Assicurazioni Generali SpA c. West Tankers Inc.*, Racc. 2009, p. I-663.

²⁰ A. BRIGGS, *Brexit and Private International Law: An English Perspective*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2019, pp. 261-283, p. 268.

²¹ *Ibidem*.

²² In relazione al profilo dell'applicabilità del regime convenzionale a territori non coperti dall'art. 355 TFUE e sottoposti alla sovranità di alcuni Stati membri o del Regno Unito, la Convenzione di

Dal punto di vista intertemporale, infatti, la Convenzione, di cui i Regolamenti Bruxelles I e I(*bis*) sono l'evoluzione, è applicabile, in buona sostanza, solo in relazione agli atti rilevanti (nelle diverse situazioni considerate dal regime di Bruxelles) prodottisi sino al 1° marzo 2002, data di entrata in vigore del Regolamento 44/2001, c.d. Bruxelles I, mentre in relazione ad atti rilevanti successivi si applica oramai, in linea di principio, il regime regolamentare attualmente vigente²³.

2.3. ... la Convenzione di Lugano del 2007

Venendo ora alla Convenzione di Lugano, non si trova alcun diretto riferimento ad essa né nell'Accordo di recesso, né nel c.d. *Separation Agreement* concluso tra il Regno Unito e gli Stati AELS/EFTA²⁴. La Convenzione, che sostituisce integralmente la precedente convenzione di Lugano del 1988, è dunque genericamente sottoposta all'impostazione di continuità salvo obiezioni che si può desumere dall'art. 129, par. 1 dell'Accordo di recesso²⁵, poiché di essa il Regno Unito non è parte a titolo individuale. Come è noto, infatti, sulla base del (pur criticabile)²⁶ parere 1/03, la Convenzione del 2007 è stata conclusa esclusivamente dall'Unione.

Bruxelles è stata integralmente sostituita dalla “nuova” convenzione di Lugano del 2007, secondo quanto previsto dall'art. 69, par. 7 di questa.

²³La disciplina intertemporale cui si fa sintetico riferimento nel testo è precisata all'art. 80 del Regolamento Bruxelles I(*bis*). Va precisato peraltro, quanto al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, che il Regolamento Bruxelles I(*bis*) si applica anche al riconoscimento delle decisioni relative a domande giudiziali proposte in data anteriore, ove la giurisdizione sia stata affermata sulla base di titoli corrispondenti a quelli previsti nel regolamento, o sia basata su una convenzione comunque in vigore tra Stato di origine e Stato richiesto: argomenta ex Regolamento Bruxelles I, art. 66, par. 2, letto alla luce dell'art. 80 del regolamento Bruxelles I(*bis*).

²⁴Agreement on arrangements between Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland following the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, the EEA Agreement and other agreements applicable between the United Kingdom and the EEA EFTA States by virtue of the United Kingdom's membership of the European Union, fatto a Londra il 28 gennaio 2020, accessibile su https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/844413/2019-11-04_Updated_UK-EEA-EFTA_Separation_Agreement_docx (visto in luglio 2020). L'accordo sarà qui di seguito indicato come *Separation Agreement*.

²⁵*Supra*, par. 0.

²⁶Sia permesso rinviare a B. CORTESE, *Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e convenzione di Lugano nell'ottica delle relazioni esterne. Considerazioni critiche a margine del parere 1/03 e della recente giurisprudenza comunitaria, Il diritto dell'Unione europea*, 2008, pp. 533-574. Sul parere si vedano inoltre E. CANNIZZARO, *Le relazioni esterne della Comunità: verso un paradigma unitario?*, *Il diritto dell'Unione europea*, 2007, pp. 223-238; L.S. ROSSI, *Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della competenza comunitaria*, *Rivista di diritto internazionale*, 2007, pp. 1008-1027. Sugli sviluppi della

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione si aprono dunque due scenari per una possibile futura adesione dell'ormai ex Stato membro a quella Convenzione.

Il primo è quello un'adesione basata su semplice notifica della volontà unilateralmente espressa dallo Stato aderente: questo meccanismo è però riservato agli Stati che divengano parte dell'Associazione Europea di Libero Scambio AELS/EFTA²⁷. Per il Regno Unito la cosa appare però oltremodo improbabile, per le ragioni politiche che hanno portato alla Brexit: adesione ad AELS/EFTA e ...*take back control* sono scelte in totale contraddizione²⁸.

Il secondo scenario è quello di un'adesione del Regno Unito come Stato non membro né dell'UE né di AELS/EFTA: in tal caso, però, l'adesione è subordinata al consenso di tutte le parti contraenti²⁹.

2.4. *Le convenzioni dell'Aja del 2005 e del 2019*

Fino al recesso, il Regno Unito era vincolato, in quanto Stato membro dell'Unione europea, dalla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro³⁰. In previsione del recesso, il Regno Unito aveva depositato, il 28 dicembre 2018, uno strumento di accessione a quella convenzione, insieme ad una Nota Verbale e alcune dichiarazioni, presentate nei mesi seguenti. Tale strumento, con i relativi accessori, è stato ritirato il 31 gennaio 2020, in considerazione dell'Accordo di recesso e dell'istituzione, con quello, di un periodo transitorio durante il quale la Convenzione continuerà ad applicarsi al Regno Unito in quanto diritto

giurisprudenza della Corte circa la dimensione esterna della competenza dell'Unione in materia di diritto internazionale privato nel parere 1/13 si vedano gli studi contenuti in P. FRANZINA (ed.), *The External Dimension of EU Private International Law after Opinion 1/13*, Intersentia, Cambridge, 2017, pp. 1-226.

²⁷ Convenzione di Lugano (2007), art. 71.

²⁸ Appartiene ad ... un'era lontana, in termini di evoluzione tecnologica, ma colpisce bene il segno la definizione del sistema EFTA/AELS come "fax democracy": se ne veda una delle più note apparizioni nel dibattito pubblico europeo nell'editoriale a firma Charlemagne apparso su *The Economist* del 7 ottobre 2004, accessibile anche oggi in internet su <https://www.economist.com/europe/2004/10/07/the-norwegian-option> (visto in luglio 2020).

²⁹ Convenzione di Lugano (2007), art. 72.

³⁰ Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements. Sulla convenzione v. *in primis* il rapporto esplicativo di T. Hartley e M. Doguchi (Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court Agreements Convention), accessibile on-line all'indirizzo <https://assets.hcch.net/docs/0de60e2f-e002-408e-98a7-5638e1ebac65.pdf>; v. inoltre C. KESSEDJIAN, *La Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l'élection de for*, *Clunet*, 2006, pp. 813-850; L. USUNIER, *La Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for. Beaucoup de bruit pour rien ?*, in *Revue Critique de Droit International Privé*, 2010, pp. 37-81.

dell'Unione. Nella relativa dichiarazione di ritiro dello strumento di accessione si anticipa tuttavia l'intenzione di depositare un nuovo strumento di accessione “at the appropriate time prior to the termination of the transition period”³¹.

La convenzione del 2005, seppur non di amplissima portata³² tanto per il suo oggetto limitato ad accordi di giurisdizione esclusiva³³, quanto per l'ampiezza delle situazioni e materie escluse dal suo campo di applicazione³⁴, quanto infine per l'esistenza di limiti generali nel suo regime il cui concreto operare è difficilmente prevedibile³⁵, costituirà nei rapporti tra il Regno Unito e l'UE uno strumento comunque capace di dare un concreto contributo in termini di prevedibilità delle situazioni giuridiche transnazionali³⁶.

Quanto alla Convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, essa non è ancora in vigore, e né il Regno Unito né l'Unione l'hanno ancora accettata. Tuttavia, dato che la sua entrata in vigore presuppone l'accettazione di due sole parti contraenti, essa costituisce un agevole, seppur non ambizioso, quadro di riferimento per un futuro meccanismo di riconoscimento delle sentenze tra l'UE (e suoi Stati membri) e il Regno Unito³⁷.

³¹ Tutte le dichiarazioni citate nel testo sono accessibili al sito della Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato, alla pagina <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=1318&disp=resdn> (vista in luglio 2020).

³² Si vedano in tal senso le osservazioni di A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 274 s.

³³ Convenzione dell'Aja del 2005, artt. 1 e 3.

³⁴ Convenzione dell'Aja del 2005, art. 2.

³⁵ Penso in particolare alla previsione del suo art. 6, lett. c), secondo cui non si riconosceranno clausole di scelta del foro qualora “giving effect to the agreement would lead to a manifest injustice”. Si veda sul punto J. LANDBRECHT, *The concepts of “injustice” and “public policy” in Article 6(c) of the Hague Choice of Court Convention*, in *Journal of Private International Law*, 15, 2019, pp. 339-364.

³⁶ Seppur non senza impedire il risorgere di possibili contrasti in caso di azione intentata in un foro diverso da quello contemplato nella clausola, compresa l'eventualità, in tal caso, di anti-*suit injunctions* “contro” le corti dell'Unione: cfr. M. AHMED-P. BEAUMONT, *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, *Journal of Private International Law*, vol. 13, 2017, pp. 386-410, p. 402 ss. Complessivamente sul ruolo delle convenzioni dell'Aja nel *contest* della Brexit cfr. H. VAN LOON, *Le Brexit et les conventions de La Haye*, in *Revue Critique de Droit International Privé*, 2019, pp. 353-365.

³⁷ V. le osservazioni di C.E. TUO, *The Consequences of Brexit for Recognition and Enforcements of Judgments in Civil and Commercial Matters: Some Remarks*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2019, pp. 302-318, p. 317.

3. Cliff-edge *scenario*

3.1. *Il diritto applicabile: verso una continuità delle regole*

Nel cosiddetto *cliff-edge scenario*, in cui alla fine del periodo transitorio si dovesse produrre una brutale discontinuità nelle regole applicabili alle relazioni UE / Regno Unito, è opportuno distinguere il profilo della legge applicabile (regimi Roma I e Roma II), da quello di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni giudiziarie (regimi Bruxelles e Lugano).

In relazione alla legge applicabile, due elementi convergenti riducono al minimo – seppur senza escluderle completamente – le conseguenze di un mancato accordo, assicurando una tendenziale continuità delle regole giuridiche applicabili in questa materia.

Anzitutto, la dimensione universale dei regimi internazionalprivatistici previsti dai due Regolamenti Roma I e Roma II limita fortemente l'impatto della Brexit sul diritto applicabile davanti ai giudici degli Stati membri dell'Unione, che quei regolamenti continueranno ad applicare.

Ulteriormente, la tendenziale continuità del regime internazionalistico applicabile è garantita dalla scelta del Regno Unito di rendere applicabili, a titolo di *retained legislation*³⁸, i due regolamenti Roma I e Roma II (o, più correttamente, regole nazionali di conflitto costruite tramite rinvio unilaterale al regime internazionalprivatistico posto da quei due regolamenti), anche in assenza di un accordo comprensivo che, al termine del periodo transitorio, assicuri una continuità di relazioni giuridiche tra il Regno e la UE³⁹.

3.2. *Giurisdizione e riconoscimento delle sentenze: worst case scenario*

Ben diversa è la situazione relativa ai regimi di Bruxelles e Lugano e più in generale in materia di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze. In tale ambito, infatti, la natura di *convention double* degli strumenti sinora applicabili ne limita l'operatività ai rapporti tra Stati contraenti/membri, in una chiave di necessaria reciprocità. Questa andrà inevitabilmente persa con l'uscita del Regno Unito dall'Unione e la fine del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso.

³⁸ *The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019*, UK Statutory Instrument 2019 No. 834. Su quella scelta cfr. A. Briggs, *op. cit.*, p. 279.

³⁹ UK Statutory Instrument 2019 No. 834, cit., *Section 10* e *Section 11*.

In tale ambito, il *worst case scenario* è il ritorno, tanto nel Regno Unito, quanto negli Stati membri dell'Unione, ai principi e alle regole giuridiche pre-convenzionali.

Ciò determinerebbe un doppio “fallimento”. Si avrebbe da un lato, il risorgere di conflitti positivi di giurisdizione, con la conseguente incertezza delle relative situazioni giuridiche; dall'altro lato, un'accresciuta difficoltà nella circolazione delle decisioni giudiziarie *across the Channel*.

3.3. *Il rischio di conflitti di giurisdizione*

Ove al termine del periodo transitorio non fosse applicabile – nei rapporti UE Regno Unito – una *convention double* modellata sui regimi di Bruxelles e Lugano, si produrrebbero numerose importanti modifiche nell'approccio britannico (ma non solo), capaci di generare conflitti di giurisdizione.

Anzitutto, con il riapparire dell'impostazione di *common law* si avrebbe una significativa divaricazione dei titoli di giurisdizione applicabili nel Regno Unito e nell'Unione. Per apprezzarne l'impatto basti qui citare alcuni profili. In primo luogo, non è chiaro se la prassi subirà o meno scossoni in caso di azione iniziata nel Regno Unito contro un convenuto persona fisica domiciliato in quello Stato: a seconda del prevalere di un'interpretazione restrittiva o di una invece ampia del criterio della *physical presence* potrebbero darsi casi in cui il domicilio non sia considerato sufficiente a incardinare la giurisdizione, laddove il convenuto possa dimostrare che al momento della consegna del *writ* si trovava concretamente all'estero⁴⁰. In secondo luogo l'*incorporation*, attualmente rilevante come elemento di definizione del domicilio della persona giuridica⁴¹, perderà tale rilievo di fronte ai giudici inglesi⁴². In terzo luogo, nel vigore dei principi di *common law* si avrà un notevole ampliamento della giurisdizione sul *co-defendant* rispetto alle previsioni dell'attuale art. 8, par. 1, Regolamento Bruxelles I(*bis*)⁴³. In quarto luogo, non avranno più automatico rilievo davanti ai giudici britannici le competenze speciali o esclusive previste dai regimi di Bruxelles e Lugano. Infine, si può ancora citare l'incertezza

⁴⁰ L. MERRET, *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post Brexit*, in *Revue Critique de Droit International Privé*, 2019, pp. 385-404, p. 390, si limita ad esprimere in proposito l'*auspicio* che prevalga l'interpretazione di equivalenza del domicilio, come legame giuridico fattuale di durata, alla presenza come legame fattuale puntuale.

⁴¹ Art. 63 Regolamento Bruxelles I(*bis*).

⁴² Si argomenta dalla decisione della *Court of Appeal* in *Adam v Cape Industries* [1990] *Ch* 433. Cfr. ancora L. MERRET, *op. cit.*, p. 390 ss., con riferimenti nelle note alla dottrina inglese prevalente in materia. Cfr. *infra*, nota 111 e testo corrispondente.

⁴³ Cfr. A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 267.

sul regime applicabile davanti alle giurisdizioni UE in caso di clausole di scelta del foro a favore dei giudici britannici⁴⁴, ma l'elenco potrebbe continuare ...

Più in generale, però, a mutare sarebbero gli stessi principi informativi del sistema.

Davanti ai giudici britannici risorgerebbe il principio di *common law* secondo cui l'esercizio della giurisdizione inglese si basa per l'essenziale sulla notifica del *writ*⁴⁵, salva l'eccezionale statuizione di *forum non conveniens*⁴⁶, espressione di una concezione esorbitante ed in ogni caso unilaterale della giurisdizione, lontana anni luce dal contesto di coordinamento e fiducia reciproca instaurato ormai da decenni in Europa. Già questo porterebbe ad un marcato disallineamento tra la prassi continentale e quella inglese⁴⁷.

Sempre nell'ottica dell'unilateralismo che connota in materia la *common law* inglese, non solamente sparirebbero i limiti posti in generale dalla Corte all'esercizio indiscriminato della giurisdizione cautelare⁴⁸, ma tornerebbe attuale il potere dei giudici inglesi di pronunciare *anti-suit injunctions* "contro" l'esercizio di rimedi giurisdizionali davanti a giudici UE e a difesa della propria competenza, negandosi così in radice i principi di coordinamento e di fiducia reciproca insiti nel sistema continentale. Sia chiaro: non si pretende certo qui di contraddire chi, dall'alto di una profonda conoscenza del diritto inglese, sottolinea la natura *in personam* delle *anti-suit injunctions*, che non sarebbero dunque in diritto espressione di un ordine rivolto ad un giudice straniero⁴⁹. Il fatto vero è, però, che si tratta di un puro sofisma: il senso di quelle ingiunzioni rimane profondamente unilaterale, poiché rifiuta una prospettiva di pari ordinazione e coordinamento tra le diverse giurisdizioni europee e presuppone invece un'inerente preminenza della determinazione di esercizio della giurisdizione nazionale (nella specie, di una delle entità che compongono il

⁴⁴ Cfr. G. RÜHL, *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters After Brexit: Which Way Forward?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol 67, 2018, pp. 99-128, p. 113.

⁴⁵ Cfr. su punto ancora A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 264 ss.; L. MERRET, *op. cit.*, p. 390 s. Si veda inoltre, per una discussione estesa dei casi di "service-out jurisdiction", nei quali cioè la giurisdizione si basa sulla comunicazione del *writ* ad un soggetto non presente nel Regno, A. ARZANDEH, "Gateways" within the Civil Procedure Rules and the future of service-out jurisdiction in England, *Journal of Private International Law*, 15, 2019, pp. 516-540.

⁴⁶ A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 268.

⁴⁷ Nonché scozzese: sull'origine scozzese dell'istituto del *forum non conveniens* v. p.e. A. ARZANDEH, *The origins of the Scottish forum non conveniens doctrine*, in *Journal of Private International Law*, vol. 13, 2017, pp. 130-151.

⁴⁸ Il riferimento è anzitutto alla sentenza *Van Uden Maritime, cit.*: l'eclissarsi di quei limiti, al risorgere del *common law*, è citato tra le conseguenze positive della Brexit da A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 268.

⁴⁹ A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 272, per l'affermazione citata nel testo; si veda inoltre ivi alle pp. 270 e s. la dotta disamina dell'istituto in diritto inglese.

Regno Unito), quale che sia la determinazione in diritto inglese del destinatario dell'ordine espresso nella *anti-suit injunction*.

Così come unilaterale è la policy di *non* considerare la *lis alibi pendens* quale ragione necessaria di astensione dall'esercizio della giurisdizione del Regno Unito⁵⁰, gestendo le ipotesi di cause parallele tramite una valutazione discrezionale di appropriatezza del foro. Ciò perché si tratta di una valutazione basata su una tendenziale preferenza del foro inglese su quello straniero, laddove ricorrano le condizioni per l'esercizio della giurisdizione inglese – a dispetto della una retorica di *understatement* ed equidistanza utilizzata per giustificare il rifiuto del principio continentale⁵¹.

Se quanto si è finora osservato vale per il mutamento dell'approccio alla giurisdizione davanti ai giudici britannici, anche davanti ai giudici degli Stati membri dell'Unione i titoli di giurisdizione applicabili a controversie in situazioni che coinvolgono il Regno Unito si modificherebbero in misura significativa.

Anzitutto, tornerebbero ad applicarsi, in molti Stati membri, regole nazionali di giurisdizione contenenti titoli esorbitanti: si pensi, a titolo di esempio, al *Vermögensgerichtsstand* previsto dal § 23 ZPO o al *forum actoris* a beneficio del cittadino francese previsto dall'art. 14 *code civil*.

In secondo luogo, anche il principio della *lis pendens* risulterebbe depotenziato: in caso di parallela pendenza di un giudizio davanti alle corti britanniche, infatti, i giudici degli Stati membri dell'Unione non sarebbero più chiamati ad applicare l'art.

⁵⁰ A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 268. Se ne veda anche la trattazione nel contesto del più ampio del problema del contenzioso parallelo internazionale e transnazionale in C. MCLACHLAN, *Lis Pendens in International Litigation*, *Recueil des Cours de l'Academie de Droit International Privé de La Haye*, vol. 336, Nijhoff, Leiden 2008, pp. 199-554, anche nella ristampa separata per Nijhoff del 2009, 467 pp., specie al cap. II (p. 91 ss. e seguenti della ristampa separata).

⁵¹ Evidentissima nell'autorevole *dictum* di Lord Goff of Chieveley in *Airbus Industrie GIE v Patel*, [1999] 1 AC 119 (HL), in cui, dopo aver descritto la soluzione continentale (allora comunitaria) come capace di evitare “clashes between jurisdictions” degli Stati membri, ma al prezzo di una rigidità che può generare *injustice*, si descrive l'approccio di *common law* come basato sull'assunto, più neutrale, dell'esistenza di “a jungle of separate, broadly based, jurisdictions all over the world”. Dato che ci si muove in una giungla di giurisdizioni indipendenti e non in un contesto necessariamente coordinato, è allora piuttosto naturale che “parallel proceedings in different jurisdictions are not of themselves regarded as unacceptable”, che tanto vi sono a disposizione le strade, alternative, della sospensione del giudizio, o dell'adozione di una *anti-suit injunction*. La concessione di quest'ultima sarà piuttosto naturale ove la corte inglese ritenga che “England is the natural forum for the resolution of the dispute”. L'Opinion di Lord Goff of Chieveley è accessibile via internet alla pagina <https://publications.parliament.uk/pa/ld199798/ldjudgmt/jd980402/patel01.htm> (vista in luglio 2020).

31 del Regolamento Bruxelles I(*bis*), ma il meno esigente art. 33, in collegamento con l'art. 34, per l'ipotesi di cause connesse⁵².

3.4. *Gli ostacoli al riconoscimento delle sentenze*

Venendo al riconoscimento delle decisioni, l'uscita del Regno Unito tanto dal regime di Bruxelles quanto da quello di Lugano comporterà un radicale cambio di regime.

Anzitutto, il disallineamento radicale delle regole di competenza conseguente all'uscita del Regno Unito dal sistema di *convention double* di Bruxelles/Lugano renderebbe di per sé in molti casi difficile il riconoscimento delle sentenze delle corti del Regno Unito nei Paesi dell'Europa continentale.

Ciò perché al riconoscimento delle sentenze britanniche tornerebbero ad applicarsi, nei diversi Stati membri dell'Unione, le regole interne generali relative al riconoscimento delle sentenze di Stati terzi – in assenza, beninteso, di obblighi convenzionali relativi al riconoscimento derivanti o da strumenti bilaterali eventualmente “sopravvissuti” all'adozione del regime regolamentare⁵³, o dalla partecipazione dell'Unione e del Regno Unito a strumenti predisposti dalla Conferenza dell'Aja⁵⁴.

In applicazione di quelle regole nazionali si dovrebbe allora procedere, in linea di principio, alla verifica della *compétence indirecte* del giudice britannico la cui decisione si chiede di riconoscere nell'Unione⁵⁵.

Ora, il parallelo ritorno ad un sistema di affermazione della giurisdizione britannica basato sui principi di *common law* porterebbe in molti casi ad un difetto del requisito della *compétence indirecte*, data la natura tendenzialmente esorbitante di alcuni tra i criteri principali di giurisdizione di *common law*: dalla presenza fisica

⁵² Cfr. per tutti P. FRANZINA, *Lis pendens involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2014, pp. 23-41.

⁵³ La tesi della reviviscenza è sostenuta, invero senza particolare argomentazione da A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 272. Spende maggiori sviluppi argomentativi in proposito P. BERTOLI, *La “Brexit” e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2017, pp. 599-632, p. 626. La tesi non sembra condivisibile alla luce della competenza esclusiva dell'Unione in tale materia e della necessità che quegli accordi, il cui vigore è cessato oramai da decenni, siano richiamati in vita tramite l'espressione di una volontà internazionalmente rilevante del singolo Stato contraente: una volontà comunque incapace di prevalere, davanti ai giudici dell'Unione, su un diverso comando dell'ordinamento comune.

⁵⁴ Sulla cui solo parziale adeguatezza cfr. le osservazioni di A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 274 s.

⁵⁵ Si pensi, a titolo di esempio, all'art. 64 della Legge n. 218/1995, in Italia, al § 328 della ZPO in Germania e all'art. 46 della Ley 29/2015 in Spagna, oltre alla costante giurisprudenza di cassazione in Francia.

meramente temporanea del convenuto al momento della consegna del *writ*, alle condizioni della *service out jurisdiction*. In questo ultimo senso, possono menzionarsi, a titolo di esempio, la conclusione su suolo britannico del contratto di cui si discute, o il mero fatto che quel contratto sia stato concluso tramite un rappresentante che risieda o abbia attività nel Regno Unito⁵⁶, nonché ancora l'estrema larghezza con cui si accetta l'estensione della giurisdizione inglese su un *co-defendant* che possa dirsi *proper party to the claim*⁵⁷.

Anche il riconoscimento nel Regno Unito delle sentenze rese dai giudici degli Stati membri dell'Unione diverrebbe significativamente più difficile, in virtù dei principi di *common law* rilevanti in materia⁵⁸. Questi non solo richiedono il controllo della *compétence indirecte*, ma la subordinano a criteri irriducibilmente peculiari al sistema inglese. Il regresso che comporterebbe in materia di riconoscimento il ritorno al *common law* è reso evidente dalla necessità di fondare la *compétence indirecte* del giudice straniero o sulla presenza nel foro del *judgment debtor*, o sulla sua partecipazione volontaria al procedimento giudiziario.

A tutto ciò si aggiunge, evidentemente, un radicale cambiamento procedurale in relazione ad entrambi i flussi di giudicati e, per il flusso proveniente dall'UE e diretto al Regno Unito, la stessa restrizione dell'ambito in cui un riconoscimento di decisioni straniere sarebbe oramai possibile⁵⁹.

3.5. *La necessità di una convention double*

Alla luce di quanto precede è chiaro che, per raggiungere un risultato di tendenziale stabilità delle relazioni giuridiche in ambito civile e commerciale prima e dopo Brexit, è richiesto il ristabilimento di un quadro normativo di *convention double* relativo tanto all'esercizio e coordinamento della giurisdizione, quanto al riconoscimento. Tale quadro dovrebbe costruirsi sulla falsariga dei regimi di Bruxelles e Lugano, destinati a cessare con la fine del periodo transitorio e non adeguatamente rimpiazzabili da strumenti della Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato, né per altra via comportante l'improbabile reviviscenza di accordi defunti⁶⁰.

⁵⁶ A. ARZANDEH, "Gateways" ..., cit., p. 524.

⁵⁷ A. BRIGGS, *op. cit.*, p. 267.

⁵⁸ Se ne veda la puntuale illustrazione in L. MERRET, *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post Brexit*, cit., pp. 385-404.

⁵⁹ L. MERRET, *op. cit.*, p. 387 s.

⁶⁰ Anzitutto, va segnalata l'impossibilità di "resuscitare" il regime della Convenzione di Bruxelles del 1968. Per questa tesi v. anzitutto A. DICKINSON, *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *Journal of Private International Law*, 2016, pp. 195-210, p. 204 s.; R. AIKENS-A. DINSMORE, *Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border Commercial Disputes: What Are the Legal Consequences*

La strada più agevole per tentare di ricostituire, almeno in una certa misura, prevedibilità dell'esercizio della giurisdizione e circolazione dei giudicati sembra allo stato quella di un'adesione del Regno Unito della Convenzione di Lugano del 2007⁶¹.

Certo, neppure l'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano sarebbe capace di ripristinare, a livello di riconoscimento delle decisioni giudiziarie, lo *status quo*, data la non piena corrispondenza tra il regime convenzionale e quello regolamentare, così come rimarrebbero alti i rischi di un disallineamento dell'interpretazione della convenzione nella prassi continentale e di *common law*⁶².

Quanto in particolare alle differenze tra regime convenzionale e regime regolamentare, la più macroscopica riguarda certo la necessità dell'*exequatur*, che permane in quella convenzione, a differenza di quanto oramai previsto dal Regolamento Bruxelles I(*bis*).

Né appare verosimile che, in una fase di revisione che puntasse ad eliminare le altre difformità tra il regime di Bruxelles e quello di Lugano, l'Unione sia disposta a rinunciare, anche nel regime convenzionale, all'*exequatur*: si tratta infatti di un passaggio strettamente legato all'instaurazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che potrebbe non essere opportuno estendere a chi, come il Regno Unito, ha deciso di lasciare l'Unione proprio in polemica con l'elemento principale di quello spazio, la libera circolazione delle persone.

Allo stesso tempo, non tutte le innovazioni del regime di Bruxelles che sono state introdotte prima nel Regolamento 44/2001 e poi nel Regolamento 1215/2012 si ritrovano nel regime predisposto dalla Convenzione di Lugano del 2007⁶³; inoltre,

of Brexit?, in *European Business Law Review*, 2016, pp. 903-920, p. 906 s. Per ulteriori riferimenti alla dottrina favorevole alla reviviscenza della Convenzione del 1968 cfr. J. UNGERER, *Consequences of Brexit for European Private International Law*, *European Papers*, 2019, pp. 395-407, p. 397. La tesi di Aikens e Dinsmore non convince in particolare per essere basata sull'ormai superato presupposto del continuato vigore di quel trattato in relazione ai territori extraeuropei. Come correttamente osserva C.E. TUO, *op. cit.*, 306 ss., del resto, è oramai chiaro che tanto la Commissione nei suoi documenti illustrativi (per quanto formalmente irrilevante sia in tale materia ed in tale contesto procedurale la posizione di quell'Istituzione) quanto soprattutto l'ordinamento del Regno Unito, tramite le *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, non danno alcun rilievo ad una possibile reviviscenza della Convenzione.

⁶¹ Alle condizioni già ricordate *supra* al par. 0.

⁶² Aspetto giustamente sottolineato da B. HESS, *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge between the UK and the EU after Brexit*, *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series*, N° 2018 (2), p. 7.

⁶³ A mero titolo di esempio, si considerino le innovazioni in materia di litispendenza, su cui v. da ultimo la decisione della *High Court in Mastermelt Ltd v Siegfried Evionnaz SA* [2020] EWHC 927 (QB), e quelle in ambito di contratti conclusi da consumatori e di contratto di lavoro. Su questi ultimi cfr. C. VAQUERO LÓPEZ, *El concepto de contrato de trabajo en el marco del Convenio de Lugano. Comentario a la Sentencia del TJUE de 11 de abril de 2019, asunto C-603/17, Bosworth y Hurley*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2020, Vol. 12, No 1, pp. 776-783, p. 778 s.

le ulteriori innovazioni che si vorranno introdurre al regime regolamentare con novelle adottate in procedura legislativa ordinaria non troveranno strada nel contesto convenzionale che all'esito di una successiva, incerta revisione, da operarsi secondo i classici meccanismi del diritto interazionale dei trattati.

Ciò nondimeno, allo stato l'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano appare, nelle condizioni malauguratamente poste in essere dalla Brexit, l'unica via ragionevolmente praticabile per instaurare rapidamente un quadro di regole ispirate dalla reciprocità che consentano, da un lato, di limitare al massimo i conflitti di giurisdizione e, dall'altro lato, di ottenere una circolazione quanto possibile facilitata delle decisioni giudiziarie – tutto ciò a vantaggio non solo degli attori abituali di quelle branche del commercio internazionale su cui la “piazza” di Londra ha, e verosimilmente continuerà ad avere, un'influenza determinante, ma anche e soprattutto a favore di quella miriade di soggetti che, di qua e di là del Canale della Manica, hanno contribuito al successo di quel grande esperimento economico e sociale rappresentato dal mercato interno: piccole e medie imprese, lavoratori, consumatori e altri contraenti deboli.

Nell'attesa, questo l'auspicio, di un accordo capace di rimettere in piedi un più ambizioso regime, modellato su quello del Regolamento Bruxelles I(*bis*).